

# Durc fiscale per appalti e ritenute Sanzioni fuori dal calcolo dei debiti

## ADEMPIMENTI

**Pubblicata la certificazione che consentirà di dribblare il nuovo obbligo**

**Più facile rispettare il requisito del limite di 50mila euro di arretrati**

**Giuseppe Latour**

Calcolo dei debiti meno restrittivo. Il quadro del nuovo meccanismo di verifica sulle ritenute negli appalti privati inizia a comporsi, in attesa della circolare che, la prossima settimana, dovrà affrontare le molte questioni operative rimaste in sospeso: ambito oggettivo della norma, definizione di utilizzo prevalente della manodopera, limite di 200mila euro (non è chiaro come

sarà calcolato), modalità con la quale saranno svolti i controlli.

Ieri sera l'agenzia delle Entrate ha pubblicato (provvedimento 54730/2020 con due allegati) il nuovo modello di certificazione che servirà a dribblare gli adempimenti introdotti dall'articolo 4 del decreto fiscale (Dl 124/2019). Si tratta di un passaggio decisivo, perché è questa la strada che la maggior parte degli operatori pensa di percorrere nei prossimi giorni, in vista del versamento delle ritenute di gennaio, il prossimo 17 febbraio.

Con il provvedimento vengono confermate tutte le anticipazioni dei giorni scorsi (si veda il Sole 24 Ore del 5 febbraio), con alcune aggiunte rilevanti. L'obiettivo della certificazione è, nella sostanza, verificare che l'impresa abbia quattro requisiti che consentono di non applicare il temuto meccanismo di controllo: l'esistenza in vita da almeno tre anni, l'assolvimento regio-

lare degli obblighi dichiarativi, versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e dei compensi e assenza di debiti fiscali e contributivi non soddisfatti.

Proprio su questo punto c'è la novità più interessante. Viene confermato che, come indicato nel Dl fiscale, vanno conteggiati accertamenti esecutivi, avvisi di addebito e iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50mila euro, «per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione».

Per questo requisito, precisa l'Agenzia, rilevano i debiti riferiti a imposte, ritenute e contributi previdenziali, ma sono esclusi «interessi, sanzioni ed oneri diversi». Diventa, così, più facile rientrare nel tetto dei 50mila euro e ottenere l'esenzione. Posto che «la sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento

## IN BREVE

**1. Il modello**  
La certificazione sarà messa a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, sarà aggiornata in automatico e avrà validità di quattro mesi dal rilascio. Sarà rilasciata all'impresa o a un suo delegato della direzione provinciale o regionale delle Entrate

**2. Gli errori**  
L'impresa che verifichi l'esistenza di errori potrà segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato «eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati». L'agenzia verificherà i dati e, se necessario, emetterà un nuovo certificato

all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta».

Il certificato, esente da imposta di bollo, sarà messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, sarà aggiornato in automatico e avrà validità di quattro mesi dalla data del rilascio. Sarà rilasciato all'impresa o a un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa. Per i soggetti grandi contribuenti sarà messo a disposizione presso le Direzioni regionali.

L'impresa che verifichi l'esistenza di errori potrà segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato «eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati». L'agenzia delle Entrate verificherà i dati e «qualora ricorrano i presupposti procederà «all'emissione di un nuovo certificato».

# Rendita catastale motivazione migliore per l'accertamento

## CASSAZIONE

**Da indicare le modifiche alle strutture e servizi che hanno inciso sul valore**

**Laura Ambrosio**

È illegittimo l'accertamento catastale se nella motivazione non sono indicate le modifiche delle infrastrutture dei servizi, della qualità ambientale che in concreto hanno inciso sul valore, quali il degrado o il miglioramento paesaggistico in cui è inserito l'immobile, e ancora le caratteristiche edilizie del fabbricato o della singola unità. A precisarlo è la Cassazione con l'ordinanza 2842/2020 depositata ieri.

L'agenzia delle Entrate notificando a un contribuente un avviso di accertamento per rettificare la rendita catastale di un immobile di proprietà. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario lamentando un vizio di motivazione dell'atto. La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la decisione veniva integralmente riformata in appello.

Il contribuente ricorreva così in Cassazione. I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che l'atto del classamento degli immobili consiste nel collocare ogni singola unità in una determinata categoria e classe, in base alle quali va attribuita la rendita. La categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale dell'immobile tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici, delle consuetudini locali.

La classe rappresenta invece il livello reddituale ritraibile nell'ambito del mercato edilizio della microzona in cui è ubicato l'immobile, considerando a tal fine la qualità

urbana e ambientale, le infrastrutture ed i servizi presenti, eventuali caratteristiche di pregio o di degrado del paesaggio circostante. La Suprema corte ha così precisato che in materia catastale, l'obbligo di motivazione si differenzia a seconda che la modifica operi di iniziativa del contribuente.

La costituzione di nuovi immobili ovvero la modifica di altri già esistenti, è a carico degli intestatari attraverso la procedura Docfa. L'Ufficio, dinanzi a tale dichiarazione, può notificare eventuali rettifiche agli interessati. In tale ipotesi, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi. È il caso in cui la differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni.

Nel caso invece in cui la rettifica dell'Ufficio comporta una differente valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare i dettagli così da consentire all'interessato il pieno esercizio di difesa.

Analogo obbligo di motivazione va poi assolto quando l'Ufficio muta autonomamente il classamento di un immobile già accatastato. La legittimità di uno strumento che consenta una modifica generale del classamento, impone comunque una valutazione caso per caso del singolo immobile.

La Cassazione ha in ultimo precisato che la motivazione dell'atto di riclassamento non può essere integrata dall'amministrazione nel giudizio di impugnazione. Tanto meno la mera circostanza che il contribuente si sia difeso vale per sanare l'eventuale vizio di motivazione.

# L'assegnazione di diritti disomogenei è divisione

## REGISTRO

**Sul conguaglio tra quota di fatto e di diritto tassazione senza conti**

**Angelo Busani**

È da qualificare come divisione l'atto con il quale Tizio, Caio e Sempronio, che siano comproprietari per un terzo ciascuno (ad esempio, a seguito di una eredità) dell'immobile A, di valore 50, e dell'immobile B (di valore 100) conguagliano che:

- Tizio divenga esclusivo proprietario dell'immobile B;

- Caio divenga nudo proprietario dell'immobile A;
- Sempronio divenga usufruttuario dell'immobile A.

Con la risposta a interpello 30 del 6 febbraio 2020 le Entrate prendono in esame l'inusuale caso che l'assegnazione divisionale consista nell'attribuzione ai dividendi di diritti disomogenei (nel caso specifico a taluno il diritto di piena proprietà, a taluno il diritto di usufrutto, a taluno il correlato diritto di nuda proprietà).

L'attribuzione di diritti disomogenei, stante l'inusualità di questa soluzione, potrebbe far dubitare che lo schema osservato sia una divisione: la struttura «classica» di una divisione è infatti quella dell'assegnazione a cia-

scun dividendo di un diritto esclusivo (su una porzione della massa precedentemente comune) in luogo della quota di contitolarietà dell'identico diritto in precedenza appartenente in comunione a una pluralità di soggetti.

Ad esempio, nel caso in cui Tizio e Caio siano comproprietari, nella quota di metà per ciascuno, di due appartamenti, la divisione ha normalmente come esito che Tizio divenga esclusivo proprietario di un appartamento e Caio divenga esclusivo proprietario dell'altro appartamento.

La risposta 30/2020 è dunque interessante perché le Entrate avallano la tesi secondo cui anche l'attribuzione di diritti disomogenei è qualificabile come divisione: e si tratta di una

conclusione con importanti ricadute pratiche, in quanto la divisione è uno schema negoziale assai appetibile per il suo limitatissimo carico fiscale.

Infatti, l'imposta di registro dovuta per una divisione si calcola applicando l'aliquota dell'1% (quasi la più bassa in assoluto tra tutte quelle stabilite dalla legge di registro, il Dpr 131/1986) al valore imponibile rappresentato dalla massa comune oggetto di divisione (la quale, se consta di beni immobili, si valuta non per il suo valore venale, ma per il suo valore catastale, a meno che si tratti di aree edificabili in relazione alle quali ci si deve riferire al corrente valore di mercato).

Se poi (tornando allo specifico caso osservato nella risposta 30/2020)

Sempronio sia un 65enne - caso nel quale l'usufrutto vale il 50% del valore del diritto di piena proprietà - la divisione come sopra convenuta è da qualificare come «divisione senza conguaglio» e la tassazione si limita al predetto 1% della base imponibile; se, invece, le varie assegnazioni comportassero l'emersione di una differenza tra il valore della «quota di diritto» (il valore spettante sulla massa) e il valore della «quota di fatto» (il valore della specifica assegnazione) allora ci sarebbe da tassare un valore di conguaglio, per il quale si applica il trattamento fiscale proprio degli atti traslativi e cioè come se il conguaglio fosse il prezzo di una compravendita.

## Aziende & Territorio

a cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT

# Assitec 2000, quality solutions for the industry

Efficienza e innovazione: dal Lazio un'impresa leader nel settore dei collaudi ed analisi tecniche

D a più di 20 anni la società Assitec 2000 Srl fornisce soluzioni innovative per far fronte alle sfide di qualità affrontate dalle aziende manifatturiere globali e si pone come leader italiano nel settore dei collaudi ed analisi tecniche con focus sull'industria automotive (65%), Ferrotranviaria (30%), e varie (5%). «I nostri punti di forza - esordisce il titolare Gianfranco Treglia - sono sempre stati l'alta professionalità dei nostri collaboratori, la passione, il rispetto dell'etica del lavoro e la particolare cura nei rapporti umani. Con una capillare presenza nei più grandi stabilimenti automotive ed un servizio efficiente, negli anni siamo riusciti a conquistare e mantenere la fiducia di un numero sempre maggiore di Clienti. Per noi la qualità è sinonimo di miglioramento continuo, il che significa offrire al cliente un valido supporto nella gestione dei processi aziendali in ottica di Total Quality». L'azienda di Cassino si propone quindi di creare delle partnership durature che garantiscano professionalità specifica, flessibilità, abbattimento dei costi occulti e delle inefficienze e un miglioramento degli indicatori di qualità del cliente, offrendo servizi di verifica e risanamento del prodotto, e intervenendo sia presso il Cliente sia presso siti esterni, gestendo la risalita lungo il flusso produttivo. «Grazie ad un Team altamente specializzato - continua Gianfranco Treglia - sviluppiamo le istruzioni operative riportando gli esiti



Gianfranco Treglia

“  
ASSITEC 2000 SRL È CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000; DAL 2010, UNI EN ISO 9001:2008 E DAL 2018 UNI EN ISO 9001:2015; INOLTRE DAL 2017 È CERTIFICATA BS OHSAS 18001-2007

mediante resoconti giornalieri. Tale servizio viene garantito attraverso controlli visivi che possono richiedere l'utilizzo di strumenti metrologici semplici (calibro, micrometro, ecc.) e/o complessi (dime personalizzate, calibri speciali, endoscopi, sonde ultrasoniche,

riqualificazione del prodotto a seguito di incidenti logistici. Assitec 2000 è stata la prima azienda in Italia certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 per il seguente campo di applicazione: "assistenza, collaudi analisi tecniche per conto dei fornitori del settore automotive presso gli stabilimenti indicati dal cliente" (certificato n° 692/A del 04/07/03). L'azienda ha inoltre eseguito nel 2010 l'aggiornamento del proprio Sistema Qualità nel rispetto della norma UNI EN ISO 9001:2008 e ne cura continuamente l'implementazione. Dal 2018 è certificata UNI EN ISO 9001:2015 e dal 2017 BS OHSAS 18001-2007. «Forniamo soluzioni con un'ampia gamma di servizi specifici per l'industria automotive - spiega ancora il dott. Treglia - e i servizi di Resident sono il cuore della nostra attività: la presenza stabile del nostro personale è al servizio delle

«Assitec garantisce Controlli Non Distruttivi, servizi di Resident, Quality Inspection e Auditing, CSL1/2/3, Technical Rework e servizi di logistica»  
L'azienda ha sede in Italia e dal 2011 ha una filiale in Polonia

esigenze dei nostri clienti, cui mettiamo infatti a disposizione un professionista specializzato nello stabilimento di fornitura, consentendogli di seguire in modo continuo il prodotto finito. Siamo presenti dal 2001 nei più grandi stabilimenti automotive in Italia ed abbiamo conquistato la fiducia necessaria per agire nell'interesse del nostro cliente. Profondo know how, esperienza settoriale e formazione di alto livello sono i nostri principali punti di forza. Altri sono il controllo delle forniture, la certezza del nostro check sui particolari consegnati, l'invio

di reportistica logistica/operativa. Una fase delicata per ogni fornitore dell'automotive è quella del rispetto dei tempi di consegna, i flussi poi subiscono importanti variazioni o blocchi in caso di derive di tipo qualitativo, subendo così un contraccolpo anche dal punto di vista dei costi di gestione e trasporto per lo stabilimento. Offriamo soluzioni per prevenire mancate consegne, gestire i flussi, ottimizzare i costi: la logistica avanzata permette di poter effettuare controlli sui pezzi a rischio problematicità. Svolgiamo poi attività di on-board diagnostics attraverso strumenti come CANalyzer e DYAnalyzer sui principali bus di comunicazione in ambito automotive come CAN, LIN, FlexRay, Ethernet, MOST e molti altri; attività di verifica, aggiornamento e riprogrammazione dei firmware ed attività di supporto in reverse engineering con applicazioni principalmente in Telematics & Infotainment Powertrain & Hybrids Safety & Security Electronics Body & Chassis Electronics. Il quartier generale Assitec è in Italia, ma dal 2011 abbiamo anche una filiale in Polonia, con una struttura

tecnica che può soddisfare ogni esigenza del Cliente». Altra macrocategoria di servizi di cui Assitec 2000 si occupa sono i Controlli Non Distruttivi: nel settore industriale ogni prodotto di importanza critica (e nello specifico settore la componentistica automobilistica) deve essere controllato per la verifica della sua integrità e conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati i metodi di controllo non distruttivo (liquidi penetranti, ultrasuoni, radiografia, ecc.) per l'analisi di ogni singolo pezzo, sostituendo in molti campi il più incerto "controllo distruttivo a campione". Altri servizi garantiti da Assitec sono Quality Inspection e Auditing, CSL1/2/3, Technical Rework e servizi di logistica. «Siamo in continua crescita e oggi vantiamo clienti come Ferrari, Lamborghini, Ducati, FCA, Continental e altri», conclude Gianfranco Treglia. «Siamo inseriti in un contesto altamente competitivo, con molti player di medie dimensioni e forti esigenze di prossimità geografica. Un mercato eterogeneo e attivamente interessato a processi di aggregazione con la presenza di numerose operazioni di M&A». Info: www.assitec2000.it



Una fase operativa di lavoro

Servizi a misura di cliente in Italia e in Polonia

Assitec costituisce un punto di riferimento per la clientela: date le peculiarità dei suoi servizi, tra cui la necessità di precise tempistiche e conoscenze specifiche, offre nelle sue sedi (Italia e Polonia) servizi continuativi (Resident)